



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
TERMINI IMERESE
ORDINANZA N. 01/2019

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Termini Imerese;

VISTO: il D.M. della Marina Mercantile datato 13.01.1979 s.m.i. relativo alla categoria dei sommozzatori in servizio locale;

VISTA: la circolare n.5201853 datata 05.03.1979 dell'allora Ministero della Marina Mercantile, nonché il decreto del Ministero della Marina Mercantile del 02.02.1982 e la circolare n. 520892 del 04.02.1982 del medesimo Ministero;

VISTA: l'ordinanza N. 02/2017 emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Termini Imerese;

VISTI: gli art. 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTA: la legge della Regione Siciliana n.7 del 2016, recante "Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale";

ORDINA

Art. 1

Operazioni subacquee

Ai sensi della normativa nazionale vigente in materia, si intende qualsiasi attività che prevede l'impiego di Operatori Tecnici Subacquei (Sommozzatori in servizio locale), iscritti presso i registri di una Capitaneria di Porto per attività all'interno dei sorgitori del Circondario Marittimo di Termini Imerese.

Art. 2

Sommozzatori in Servizio Locale

Persona in possesso "dell'Attestato di qualifica professionale, con allegato brevetto, di operatore tecnico subacqueo rilasciati da istituti di Stato o legalmente riconosciuti, ovvero in possesso dell'Attestato conseguito al termine dei corsi di formazione professionali effettuati secondo le modalità previste dall'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n.845 (Decreto Ministeriale 2 febbraio 1982 n. 144200) o ai sensi della Legge Regionale 21 aprile 2016 n.7.

I predetti esercitano la loro attività entro l'ambito dei sorgitori del Circondario presso il cui ufficio sono iscritti e possono esercitare temporaneamente anche in altri porti, in ottemperanza alle procedure previste dalle norme di settore.

Art. 3

Esercizio dell'attività subacquea professionale

Nell'ambito dei sorgitori del Circondario le immersioni a carattere professionale devono essere debitamente autorizzate.

Chiunque intenda effettuare l'attività lavorativa subacquea di cui all'art.1, ha l'obbligo di chiedere l'autorizzazione formale a questa Autorità Marittima, con apposita istanza in bollo presentata da parte della Ditta/Società di appartenenza.

Tale comunicazione formale dovrà essere presentata 48ore prima a questa Autorità Marittima salvo comprovati casi di urgenza e/o necessità per ogni lavoro subacqueo da intraprendere, al fine di verificare l'inesistenza di vincoli ostativi e di consentire la pianificazione di eventuali ulteriori adempimenti, chiedendo, se ritenuto necessario, l'emanazione di apposite ordinanze per la costituzione di idonea cornice di sicurezza attorno al luogo dei lavori.

A tale richiesta, dovrà seguire una comunicazione via radio (VHF CH 16) o via telefono (091-8141007) alla S.O. di questo Ufficio Circondariale Marittimo, alcuni minuti prima dell'inizio effettivo delle operazioni, per comunicare l'inizio delle stesse. Il medesimo obbligo di comunicazione permane anche per la fine delle operazioni subacquee.

Per le Forze Armate dello Stato ed i Corpi di Polizia è sufficiente una preventiva comunicazione delle operazioni da espletarsi.

Art. 4

Sicurezza

Per quanto attiene agli aspetti di sicurezza, dovranno essere osservate le norme di ogni genere e grado (tecniche, sanitarie, di sicurezza, ecc...), nazionali e internazionali, che regolano specifici settori direttamente o indirettamente collegati alla materia in questione, alle quali gli interessati devono ottemperare al fine di condurre una attività rispondente alle prescrizioni vigenti.

Tutto il personale impiegato nelle operazioni subacquee professionali dovrà essere, inoltre, coperto da idonea polizza assicurativa per infortuni e per danni verso terzi, che possano derivare dall'esecuzione delle operazioni.

Art. 5

Sanzioni

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza nel Circondario di Termini Imerese.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

L'Ordinanza n. 02/2017 con annesso regolamento è abrogata.

Termini Imerese, 18 Gennaio 2019

IL COMANDANTE
T.V (CP) Fabio CHIRIZZI